



## ***Novità in materia di Procedure Concorsuali***

**(Le novità introdotte dalla L. 80/2005 al R.D. 267/42)**

*a cura della Dott.ssa Laura Bianchi*



Con la legge sulla Competitività (L. 80/2005) diviene operativo il contenuto del D.L. 35/2005 con importanti modifiche in materia di revocatoria fallimentare e concordato preventivo, inoltre vengono disciplinati gli accordi di ristrutturazione dei debiti. In attesa del completamento della riforma delle procedure concorsuali, riforma che vedrà ridisegnata gran parte degli aspetti salienti della Legge Fallimentare (R.D. 267/1942), andiamo ad elencare le novità attualmente introdotte.

### ***1 – La Revocatoria Fallimentare***

La nuova disciplina verrà applicata alle revocatorie inerenti fallimenti dichiarati posteriormente alla data del 17/03/2005.

In materia di revocatoria fallimentare il legislatore, al fine di garantire ai rapporti giuridici una maggiore certezza e stabilità, ha ristretto il cosiddetto periodo sospetto; cioè quello entro il quale alcuni atti compiuti dal soggetto possono essere aggrediti dal curatore a favore dei creditori. Il vecchio termine di due anni è ridotto ad uno mentre per i casi in cui era indicato l'anno, si passa a sei mesi.

Per gli atti soggetti a revocatoria, resta ferma l'opportunità della controparte di bloccare l'azione dimostrando la propria ignoranza circa lo stato di insolvenza del debitore; l'articolo 67 elenca gli atti per cui è valida questa possibilità:

- 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato o promesso;*
  
- 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o*



*con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;*

*3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;*

*4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti<sup>1</sup>.*

E' invece a carico del curatore la prova che la controparte fosse a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, nei seguenti casi:

- pagamenti di debiti liquidi ed esigibili effettuati nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento;
- atti a titolo oneroso e costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati compiuti nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento.

L'articolo 67 introduce inoltre, con un dettagliato elenco, gli atti esclusi dall'azione revocatoria, ossia:

*a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;*

*b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della*

---

<sup>1</sup> D.L. 35/2005 art. 2. c. 1. lett. a), conv. da L. 80/2005.



*banca;*

*c) le vendite a giusto prezzo d'immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;*

*d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;*

*e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis;*

*f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;*

*g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.<sup>2</sup>*

In relazione al punto b), sono state espresse diverse critiche in quanto la condizione che determina la non revocabilità delle rimesse solutorie in c/c bancario, pare risultare molto vaga; come interpretare il limite entro il quale l'esposizione debitoria può essere considerata ridotta in modo "consistente e durevole"?

---

<sup>2</sup>D.L.35/2005 art. 2. c. 1. lett. a), conv. da L. 80/2005.



Da notare che fra gli atti esclusi dalla revocatoria vengono fatti rientrare al punto e), assieme a quelli effettuati in caso di concordato preventivo, anche quelli collegati agli accordi di ristrutturazione dei debiti, introdotti con l'articolo 182-bis.

## ***2 – Il Concordato Preventivo***

Per quanto riguarda il Concordato Preventivo il legislatore pareva intenzionato a donare una nuova veste all'istituto stesso: non più una procedura-beneficio per l'imprenditore ma uno strumento volto alla ristrutturazione aziendale, diretto quindi a preservare e ricostruire il valore dell'azienda e tutti i rapporti ad essa collegati.

In realtà queste linee guida sembrano esser state in parte disattese; infatti nella nuova normativa si perdono i presupposti di "soddisfazione" che erano alla base delle domande di ammissione all'istituto e vengono meno talune condizioni atte a proteggere gli interessi dei creditori.

Finora la proposta doveva indicare varie garanzie, reali o personali, per il soddisfacimento di almeno il 40% dei creditori chirografari da effettuarsi entro sei mesi dalla presentazione della domanda. L'art. 160 viene invece modificato e le attuali condizioni che il piano per l'ammissione al procedimento può indicare, sono le seguenti:

*a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;*

*b) l'attribuzione delle attivita' delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o societa' da questi*



*partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;*

*c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;*

*d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.<sup>3</sup>*

Viene quindi eliminato ogni riferimento a percentuali di soddisfazione mentre i creditori vengono suddivisi in classi omogenee secondo interessi e posizione giuridica.

Per quanto attiene alla domanda di concordato, disciplinata dal nuovo art. 161, vengono elencati i documenti da allegare al ricorso e cioè:

*a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;*

*b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;*

*c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;*

*d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili<sup>4</sup>.*

---

<sup>3</sup>D.L. 35/2005 art. 2. c. 1. lett. d), conv. da L. 80/2005.

<sup>4</sup> D.L. 35/2005 art. 2. c. 1. lett. e), conv. da L. 80/2005.



Risalta la scelta del legislatore di eliminare l'obbligo di presentazione delle scritture contabili e contemporaneamente introdurre la richiesta che il piano e la documentazione previsti dall'art. 160 e 161, siano invece accompagnati da una relazione di un professionista attestante *“la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo”*.

Con riferimento alla suddivisione dei creditori in classi, l'art. 163, incarica il Tribunale di provvedere alla *“valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.”*

Unica modifica alla procedura di ammissione riguarda il termine per il deposito in cancelleria della somma presunta per la procedura, che slitta da otto giorni a quindici.

Affinché il concordato sia approvato è necessario il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto. Per quanto riguarda la presenza di diverse classi di creditori, il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei creditori ammessi al voto nella classe stessa, determina l'approvazione da parte della classe in oggetto.

Il Tribunale, in presenza del voto favorevole della maggioranza dei creditori con diritto di voto, ha la facoltà di approvare il concordato anche in presenza di classi dissenzienti, ma è necessario che la maggioranza delle classi si sia espressa favorevole. Inoltre il legislatore richiede al Tribunale di approvare il concordato soltanto qualora i creditori appartenenti a classi dissenzienti *“possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili”*.

Quest'ultima previsione si concretizza in un'operazione di valutazione dal carattere poco garantista nei confronti dei creditori dissenzienti, visto l'assenza di una percentuale di soddisfazione minima individuata come base di partenza



### **3 – Gli accordi di ristrutturazione**

Con l'articolo 182-bis si ha l'introduzione del concordato stragiudiziale, o accordo di ristrutturazione, procedura finora priva di una vera e propria disciplina ma in realtà utilizzata nella prassi.

Si tratta della possibilità per il debitore, di depositare, assieme alla domanda di ammissione al concordato preventivo, un accordo di ristrutturazione dei debiti da stipulare con i creditori. La disciplina richiede che l'accordo sia stipulato con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti; per quanto riguarda il restante 40% è richiesta una relazione, da parte di un soggetto ritenuto esperto, attestante la fattibilità dell'accordo, *con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.*

L'accordo viene pubblicato nel registro delle imprese affinché i soggetti interessati ne prendano visione; è previsto un termine di trenta giorni dalla pubblicazione per proporre opposizione.

E' possibile evidenziare come la disciplina degli accordi di ristrutturazione sembri violare, almeno in parte, la par conditio creditorum: prima di tutto l'accordo può essere valido anche se accettato da pochi creditori o anche da uno solo di essi, basti che rappresenti il 60% dei crediti; in secondo luogo, per i creditori estranei all'accordo, non viene prevista alcuna garanzia reale di soddisfazione, se si esclude la valenza di una relazione previsionale...

Inoltre, come già detto precedentemente, è da ricordare che ogni atto o garanzia effettuato in esecuzione di accordi di ristrutturazione, sia da considerarsi escluso dalla revocatoria fallimentare e quindi un accordo non completamente realizzato che sfocia in un fallimento, può tradursi in un parziale beneficio per pochi importanti creditori e un danno per gli altri estranei all'accordo stesso.





L'impressione è quindi che una tale procedura, se non regolata con un maggiore rigore, possa divenire una facile alternativa al concordato preventivo, a discapito dei creditori meno esposti che non ritrovano le necessarie tutele di cui abbisognano.

*Dott.ssa Laura Bianchi*